



PELLIZZER & PARTNERS

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 6/2012

Castelfranco Veneto, 08/03/2012

Oggetto: DECRETO SEMPLIFICAZIONI E ULTIME NOVITA' FISCALI

Con la pubblicazione sulla G.U. 2.3.2012, n. 52 è entrato in vigore, **a decorrere dal 2.3.2012**, il DL n. 16/2012, c.d. "Semplificazioni fiscali" di cui si riassumono le principali disposizioni.

Modificato il termine di presentazione delle dichiarazioni d'intento

La **presentazione della comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento** è differita, dal giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento, al **termine di effettuazione della prima liquidazione periodica** mensile (o trimestrale) nella quale confluiscono le operazioni effettuate senza applicazione dell'IVA.

Novità su spesometro ed elenchi "clienti e fornitori"

Il Decreto modifica la disciplina degli elenchi clienti e fornitori prevedendo **dal 2012 l'obbligo di comunicazione** per le **operazioni rilevanti ai fini IVA**:

- **con emissione di fattura**, a prescindere dal relativo ammontare (senza soglia minima di € 3.000);
- di ammontare pari o superiore a € 3.600 (al lordo dell'IVA) se per le stesse **non è previsto l'obbligo di emissione della fattura**.

Pertanto, con riguardo alle operazioni per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura, dovrà essere comunicato l'importo complessivo di tutte le operazioni intervenute con uno specifico cliente/fornitore, indipendentemente dall'ammontare unitario di ciascuna fattura.

Il limite di € 3.600 (IVA compresa) permane soltanto per le operazioni per le quali non sussiste l'obbligo della fattura, come già previsto per le operazioni effettuate dall'1.7.2011.

La predetta novità ha effetto **dal 2012**; non è chiaro se la decorrenza si riferisca alle operazioni effettuate da tale data ovvero sia applicabile anche all'adempimento in scadenza il prossimo 30 aprile relativo al 2011.

Novità sulle "comunicazioni operazioni con operatori residenti in Paesi Black List"

L'obbligo di **comunicare** telematicamente le operazioni effettuate da imprese / lavoratori autonomi nei confronti di operatori con sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. "**black list**") di cui ai DD.MM. 4.5.99 e 21.11.2001 viene limitato alle **cessioni di beni / prestazioni di servizi, rese e ricevute, di importo superiore a € 500**.

Deduzione IRAP relativa al costo del lavoro e rimborso versamenti pregressi

Il Decreto, considerando le recenti novità introdotte in materia di IRAP:

→ la **deduzione integrale dell'IRAP relativa alle spese per il personale** dipendente ed assimilato;

→ la **deduzione forfetaria del 10% dell'IRAP**, che prima era associata alle spese per il personale dipendente ed assimilato, sarà fruibile **soltanto in presenza di interessi passivi e in assenza di costi del personale**;

riconosce la possibilità di richiedere il **rimborso dell'IRAP relativa ai periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2012** (in generale 2011 e precedenti) per i quali al 2.3.2012 è ancora **pendente il termine** di 48 mesi dalla data del versamento. Il rimborso sarà proporzionato alle spese del personale sostenute e ridotto dell'eventuale 10% già beneficiato. Per le modalità di attuazione della disposizione si attendono direttive da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Nuove liste di operatori 'colpevoli' di mancata emissione di fattura/scontrino

I contribuenti **segnalati più volte** all'Agenzia delle Entrate ovvero alla GdF (in forma non anonima) **per la mancata emissione dello scontrino, ricevuta fiscale ovvero fattura**, saranno **inseriti in specifiche liste selettive** che saranno utilizzate dall'Agenzia per la pianificazione dell'attività di accertamento.

Eliminato il regime di trasparenza per ditte individuali

È **abrogata la disposizione**, introdotta dalla "Finanziaria 2012", che prevedeva **dal 2013** la possibilità per le **imprese in contabilità semplificata** ed i **lavoratori autonomi**, che effettuano **incassi e pagamenti "interamente tracciabili"** (ad esempio, tramite assegni, ricevute bancarie, bonifici, carte di credito, ecc.), di **sostituire le scritture contabili con gli estratti conto bancari**.

Imposta IMU sugli immobili situati all'estero

Come noto, **dal 2011**, è stata introdotta un'imposta "patrimoniale" sul valore degli **immobili situati all'estero**, a qualsiasi uso destinati dalle **persone fisiche residenti**, con un'aliquota "base" pari allo **0,76%** del valore degli immobili.

Il **versamento** della nuova imposta va **effettuato entro il termine previsto per il saldo IRPEF** (18 giugno o 18 luglio 2012 con la maggiorazione dello 0,40%).

Il Decreto in esame ha già ritoccato la relativa disciplina.

È ora previsto che l'imposta sugli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti, **non è dovuta se di importo non superiore a € 200**.

La **base imponibile** dell'imposta sugli immobili situati in Stati UE o aderenti allo SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni va individuata facendo riferimento al **valore ivi utilizzato "ai fini dell'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti"**.

In **mancanza di detto valore** è necessario avere riguardo al **costo risultante dall'atto di acquisto** o dai **contratti** e, in **assenza**, al **valore di mercato** del luogo in cui è situato l'immobile.

Il Decreto in esame introduce una specifica disciplina per i **soggetti che prestano lavoro all'estero per i quali la residenza in Italia è stabilita ex lege**, ossia per coloro che lavorano all'estero:

- per lo **Stato italiano** (ad esempio, diplomatici) o per un suo **Ente locale**;
- presso **organizzazioni internazionali** cui l'Italia aderisce.

In particolare, per l'immobile (e sue pertinenze) all'estero adibito, dai suddetti soggetti, ad **abitazione principale** è prevista:

- ⇒ un'aliquota **ridotta nella misura dello 0,4%**, applicabile limitatamente al periodo di svolgimento dell'attività lavorativa all'estero;
- ⇒ una **detrazione pari a € 200**, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (abitazione principale) e fino a concorrenza dell'imposta dovuta. Tale detrazione:
 - spetta pro-quota in presenza di più soggetti che adibiscono l'immobile ad abitazione principale;
 - per il 2012 e 2013 è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'abitazione principale. La maggiorazione "al netto della detrazione di base" non può essere superiore a € 400.

Credito d'imposta

Per gli **immobili situati in Stati UE o aderenti allo SEE** che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla nuova imposta "patrimoniale" in commento è prevista la **possibilità di dedurre un credito d'imposta** pari alle imposte di natura patrimoniale / reddituale sullo stesso immobile **non detratte** ai sensi dell'art. 165, TUIR.

Imposta relativa le attività finanziarie all'estero

Come noto, dal 2011 è stata introdotta un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nella seguente misura:

- **1‰** annuo per il **2011** e **2012**;
- **1,5‰** a decorrere **dal 2013**.

Ora è previsto che per i **c/c bancari** e **libretti al risparmio** detenuti in **Stati UE o aderenti allo SEE** che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, l'imposta è pari a **€ 34,20**.

Nuovo limite massimo di credito IVA compensabile senza invio della dichiarazione

È stato **ridotto da € 10.000 ad € 5.000** il limite ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97, riferito al **credito IVA annuale o trimestrale** al cui superamento l'utilizzo in **compensazione** "orizzontale" nel mod. F24 può essere effettuato **dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale** o dell'istanza trimestrale.

È previsto **l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) **per la compensazione** del credito IVA annuale / trimestrale per **importi superiori a € 5.000**. Si rammenta che in tal caso il mod. F24 va inviato all'Agenzia delle Entrate almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione.

ATTENZIONE: La disposizione in vigore dal 2.3.2012 porta il nuovo limite anche al credito maturato dal periodo 2011. L'Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento dovrà chiarire pertanto la gestione del credito eventualmente non ancora compensato a concorrenza di € 10.000 per cui non c'era obbligo di anticipo del dichiarativo.

La stampa specializzata ritiene pertanto che le compensazioni effettuate nei mesi di **gennaio / febbraio 2012** per importi fino a € 10.000 non dovrebbero essere pregiudicate dalla nuova disposizione, salvo il rispetto a decorrere dal 2.3.2012 del nuovo limite di € 5.000 per coloro che hanno utilizzato importi inferiori a tale soglia.

Nella speranza di essere stati esaustivi e sufficientemente schematici, cordiali saluti.

Dr Jari Vivian

Dr.ssa Michela Pellizzer